



COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

Medaglia d'oro al Merito Civile

SERVIZI: TRIBUTI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 25/09/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2025.

Visto di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 9, c.1 lett.a) punto 2, D.L. 78/2009, convertito con Legge n. 109/2009.

Lenola, 25.09.2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Fernando Magnafico

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria art. 153 d.lgs 267 del 18.08.2000

Lenola, 25.09.2025

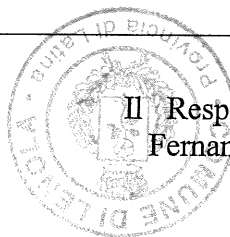
Il Responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 04 NOV. 2025
(Registro n. 1292)

Il Messo Comunale
Addetto alla Pubblicazione
f.to(Immacolata FASOLO)

Per copia conforme all'originale

Lenola, 25.09.2025



Il Responsabile del Servizio
Fernando Magnafico

Fernando Magnafico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Legge n. 147 del 27.12.2013, art. 1 comma 639, è stata istituita a decorrere dal 01.01.2014 l'Imposta Comunale Unica (IUC), composta dalla Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

Vista la L. n. 160 del 27.12.2019 - Legge di Bilancio dove all'art. 1 dai commi 738 e 783, disciplina l'unificazione del tributo IMU/TASI, che prevede l'abolizione del tributo TASI a decorrere dall'anno 2020;

Vista la Legge di Bilancio 2024 che ha confermato per l'anno 2025 il tributo TARI.

Visto l'art. 1. comma 682 e 683 della Legge 147 del 27/12/2013 in base al quale, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo TARI, le tariffe in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Vista la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 conversione in legge, con modificazioni, dell'articolo 3, comma 5-quinquies del Dl 228/2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, che dispone che i comuni, in deroga all' articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della **TARI** e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Vista la Delibera Arera n° 363/2021 "Approvazione del metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità, 2022, 2023, 2024 e 2025, scorpendo la quota TEFA come da decreto direttoriale del 21.10.2020, riservandosi di emettere il saldo successivamente all'approvazione delle tariffe Tari 2025;

Richiamata la Delibera di C.C. n. 03 del 11.02.2025 avente per oggetto: Approvazione Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 (art 151 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267).

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 04 DEL 11.02.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027;

Considerato che ai sensi delle vigenti leggi, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013 nella misura del 5% , per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA);

Dato atto che l'Amministrazione Provinciale di Latina ha confermato per l'anno 2025 nella misura del 5% il tributo ambientale spettante alla stessa Amministrazione Provinciale sui ruoli Tari emessi dai Comuni;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2025, di cui all'allegato A, relativo alle utenze domestiche, e all'Allegato B relativo alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
 - l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";
 - La delibera 386/2023/R/RIF di ARERA rubricata "istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha istituito a decorrere dal 2024 due voci perequative aggiuntive alla TARI destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad 0,10 euro/utenza per anno (UR1,a) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad 1,50 euro/utenza per anno (UR2,a);
 - La delibera 133/2025 del 1° aprile 2025 con cui l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) dà avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, sulla base del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (art. 57 bis introdotto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) e del successivo D.P.C.M., approvato il 21 gennaio 2025.
 - Il DPCM stabilisce che l'agevolazione, pari ad una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, è riconosciuta ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico..
 - Nelle more della completa definizione del provvedimento, ARERA ha stabilito che, già dal 1 gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompreso un nuovo importo UR3,a (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) che, per l'anno 2025, è stabilita in 6 €/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche.
- Per l'anno 2025 i gestori dell'attività di gestione tariffe potranno agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF ("In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione").

Rilevato che con risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per i modelli F24 e F24EP, relativi alla tassa per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente e che dall'anno 2021 la stessa sarà scorporata dalla tassa rifiuti e che i due tributi dovranno essere versati separatamente dal contribuente;

Viste:

- la deliberazione del C.C. n. 13 del 16.07.2024 con la quale è stato adottato il Piano

Economico Finanziario per l'anno 2024-2025;

- la deliberazione di C.C. n 18 del 09.05.2023 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI;
- la deliberazione di C.C. n. 13 del 29.04.2025 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per il 2025 e le rate di versamento;

Ritenuto di provvedere all'approvazione della lista di carico relativa alla TARI 2025, nelle modalità, relativamente in tre rate con scadenza:

- 1° rata 30 settembre 2025;
- 2° rata 30 novembre 2025;
- 3° rata 31 gennaio 2026;

con eventuale pagamento in un'unica soluzione il 31 dicembre 2025;

Vista l'apposita lista di carico predisposta dall'Ufficio Tributi relativa all'anno 2025, composta di n. 2.075 contribuenti;

Visti:

- ✓ l' art. 163 del T.U.E.L. nr. 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
- ✓ il D. Lgs 118/2011 e relativi allegati;
- ✓ il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa e che s'intendono integralmente riportate:

1. Di approvare e rendere esecutorie in ogni sua parte le liste di carico per la riscossione della TARI, predisposta dall'Ufficio Tributi relativa alla TARI dell'anno 2025, non materialmente allegata al presente atto ma depositata agli atti dell'Ufficio Tributi, composta di n. 2.075 contribuenti;
2. Di accertare che le entrate derivanti dall'applicazione della tassa sui rifiuti TARI per l'esercizio 2025 sulla base delle risultanze del ruolo, così come predisposto dall'Ufficio tributi e relativo a n. 2.114 partite a fronte delle quali è previsto un gettito complessivo come di seguito riportato:

Totale Ruolo 2025	Tributo Prov.le 5%	Quota Comune
€ 555.772,62	€ 25.708,34	€ 530.064,28

3. Di dare atto che la componente perequativa si compone delle seguenti poste:
 - UR1a € 206,23
 - UR2a € 3.098,76
 - UR3a € 12.396,00
4. Di stabilire che la riscossione della lista di carico a titolo TARI avvenga in tre rate con scadenza:
 - a. 1° rata 30 settembre 2025;
 - b. 2° rata 30 novembre 2025;
 - c. 3° rata 31 gennaio 2026;

con eventuale pagamento in un'unica soluzione il 31 dicembre 2025 e di disporre l'emissione di avvisi bonari ai contribuenti;

5. Di dare atto che la riscossione della lista di carico avverrà in forma diretta ai sensi del D. Lgs n° 446/1997 e vigente regolamento comunale delle entrate tributarie;
6. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile;
7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile;
8. di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Lenola.